



Leggi bene...



per non farti male

Manuale d'uso per lavorare in sicurezza in edilizia.



il Patronato della CGIL

*Pubblicazione a cura di
Lisa Bartoli e Sonia Cappelli
Area Comunicazione Inca Cgil*



Fonti legislative



Il decreto legislativo n. 81 del 2008, più noto come Testo Unico, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In esso sono definiti gli obblighi dei datori di lavoro per prevenire gli infortuni e l'insorgere di malattie da lavoro, garantendo l'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione.

In particolare, il Testo unico **stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga nominato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).**

Il numero dei Rappresentanti per la sicurezza (Rls) varia a seconda delle dimensioni dell'azienda:

- 1 per le imprese fino a 200 dipendenti
- 3 per quelle da 201 a 1000 dipendenti
- 6 oltre i mille

L'Rls è scelto dai lavoratori. Nelle aziende dove c'è la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) viene designato scegliendolo tra i suoi componenti, mentre nelle altre realtà è eletto direttamente dai lavoratori.

Nel settore edile è molto diffusa la figura dell'Rls territoriale o di comparto.



9 diritti dell'Rls



In ogni luogo di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto a:

- **ricevere una formazione specifica** a carico del datore di lavoro;
- **accedere a tutti gli ambienti di lavoro**, segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare;
- **essere consultato** tempestivamente e preventivamente dal datore di lavoro su tutti gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure per evitarli;
- **disporre di documentazione** e informazioni esaurienti, anche quelle provenienti dalle attività dei servizi di vigilanza, quali Asl, Direzione del lavoro e Vigili del fuoco;
- **avanzare proposte per la prevenzione;**

- **ricorrere alle autorità competenti** (Asl, Direzioni del lavoro, Magistratura) qualora, nonostante le sue richieste, non vengano prese le giuste misure di prevenzione per garantire sicurezza durante il lavoro;
- **avere un numero minimo di ore annue di permessi retribuiti**, che varia a seconda della dimensione dell'azienda (12 ore fino a 5 dipendenti, 30 ore fino a 15 dipendenti, 40 ore sopra i 15 dipendenti) e, al pari dei rappresentanti sindacali, non può essere discriminato a causa dello svolgimento della propria attività.



I doveri dell'RLs



In ogni momento, l'RLs può verificare che il lavoro venga svolto in condizioni di sicurezza e con efficaci misure di protezione della salute, perché i suoi compiti sono:

- **informare** i lavoratori sul documento riguardante la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione;
- **raccogliere** le loro osservazioni, discuterle e informarne l'azienda;
- **partecipare** attivamente alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- **formulare** osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **verificare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici dei lavoratori;

- **richiedere** la partecipazione di tutti i lavoratori alla formazione perché sia garantita la sicurezza nel lavoro.

È un tuo diritto, perciò, chiedere al datore di lavoro chi sono:

- il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp)** dell'azienda: nelle piccole imprese può essere lo stesso datore di lavoro;
- il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**;
- il **Medico competente**;
- i lavoratori incaricati alla **Prevenzione antincendio**, al **Primo soccorso** e alla **Gestione dell'emergenza**.



Chi è il Medico Competente



Il Medico Competente, nominato dall'azienda, deve tutelare la salute dei lavoratori; salute che il decreto legislativo n. 81/2008 declina non più come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psicofisico, mentale e sociale”.

Il compito principale del Medico Competente è quello di effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori ogni qual volta dalla valutazione dei rischi emergano situazioni di potenziale danno, per le quali la normativa vigente prevede questo specifico obbligo.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.

Oltre a tale attività, al Medico Competente sono attribuiti compiti collaborativi, informativi e formativi e, con il decreto legislativo n. 81/2008, è coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Quando si effettua la sorveglianza sanitaria

- **prima che il lavoratore venga adibito alla mansione a rischio** per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui è destinato;
- **periodicamente**, con una frequenza definita dal medico stesso e riportata nei protocolli diagnostici, per verificare la permanenza della idoneità fisica;
- **su richiesta del lavoratore o della lavoratrice**, nel caso in cui in conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo o per condizioni personali, possa derivarne un peggioramento dello stato di salute;
- **in fase preassuntiva**;
- **dopo un'assenza dal lavoro** per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi.

Al termine delle visite mediche, il Medico Competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla

mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni temporanee, indicando chiaramente il periodo;
- idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni permanenti:
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Il lavoratore, in caso di sopraggiunta inidoneità alla mansione specifica (parziale o totale, permanente o temporanea), sia per malattia “comune” o professionale che come conseguenza di infortunio sul lavoro, deve essere adibito “ove possibile” ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.



L'obbligo della formazione



I doveri del datore di lavoro

E' obbligo dell'imprenditore, durante l'orario di lavoro, garantire una formazione adeguata, sostenendone i costi, per prevenire gli incidenti e lavorare in sicurezza.

Il datore di lavoro deve provvedere alla **formazione dei lavoratori**:

- già all'atto dell'**assunzione** e prima di cominciare il lavoro;
- in occasione del **cambiamento di mansioni**;
- quando intervengono **modifiche tecnologiche nel processo produttivo** e sulle attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, che un muratore deve imparare a sollevare i carichi nel modo giusto, un meccanico deve imparare a non lavarsi le mani con sostanze infiammanti ecc...

Rivendica il diritto ad essere sempre informato!

- Se hai bisogno di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- Se sei straniero e hai difficoltà nella comprensione dell'italiano, puoi chiedere che ti vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- Puoi evitare imprevisti pericolosi chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporti delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- Una domanda in più ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.



Consigli pratici per lavorare in sicurezza



- Se lavori con sostanze chimiche devi ricevere informazioni sui rischi e su come proteggerti.
- Se hai a che fare con sostanze nocive, la **mascherina** e i **guanti** possono aiutarti ad evitare il contatto: averli è fondamentale.
- Se devi salire su una impalcatura il **casco** e la **cintura di sicurezza** sono gli strumenti per ridurre i danni di una eventuale caduta. Possono salvarti la vita e non ti costa niente indossarli.



Cosa fare quando ti fai male sul lavoro



In Italia vige un sistema assicurativo nazionale obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali (Testo Unico n.1124/1965 e Decreto leg.vo 38/2000) che fa capo all'Inail, il quale gestisce risorse finanziarie per garantire gli indennizzi e i risarcimenti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che dovessero subire dei danni alla loro salute a causa dall'attività professionale. Gli importi variano in ragione della gravità degli eventi. Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali esiste una tabella delle menomazioni (All. Decreto leg.vo 38/2000) indicante le patologie e le relative percentuali di invalidità che possono essere riconosciute dalle quali scaturiscono le prestazioni.

Se subisci un infortunio:

- **contatta subito il delegato sindacale** che può aiutarti ad avere dall'Inca l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti immediatamente il datore di lavoro;**
- **coinvolgi il Responsabile dei lavoratori per la**

sicurezza che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;

- **fatti accompagnare al più vicino Pronto soccorso**, se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.



Il ruolo fondamentale dell'Inca



Se sei vittima di un incidente sul lavoro o presumi di essere affetto da una malattia professionale è importante rivolgersi all'Inca.

Presso il Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'Inail;
- **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell'infortunio o abbia riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto che potrebbero aver causato la malattia;
- **verificare** che il datore di lavoro e l'Inail ti riconoscano la retribuzione dovuta;
- **trovare** l'assistenza nella presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie che ti spettano;

- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate.



Quando il lavoro ti fa ammalare



Per quanto riguarda le malattie professionali il ruolo del patronato della Cgil è altrettanto fondamentale perchè, anche in questi casi, così come avviene per gli infortuni, ti accompagna durante tutta la procedura per il riconoscimento del nesso causale della patologia con il lavoro che svolgi e delle relative prestazioni Inail.

Per questo è importante rivolgersi all'Inca.

Presso il Patronato potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico-legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro tenti di

nascondere la malattia professionale;

- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e aiutarti ad ottenere una revisione delle prestazioni nel caso in cui le tue condizioni di salute dovessero aggravarsi;
- **sostenere** una tua eventuale causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.



Le malattie in edilizia



Le principali malattie professionali in edilizia sono: sordità da rumore, broncopneumopatie croniche e asma professionale, dermatiti da contatto (da cromo e non solo), patologie degenerative della colonna da movimentazione manuale di carichi, da postura e da movimenti ripetuti, angioneurosi da strumenti vibranti e patologia tumorale (mesotelioma, epitelomi, tumore dei seni paranasali).

I principali elementi che possono provocare delle malattie professionali in edilizia sono:

- 1. polveri;**
- 2. prodotti chimici;**
- 3. sostanze cancerogene;**
- 4. traumi da sforzi ripetuti a carico degli arti superiori.**

Polveri

Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste, di varia composizione chimica; prevalgono quelle a scarso contenuto in silice libera cristallina.

In alcuni tipi di cemento pozzolanico e nei materiali di demolizione dei manufatti di calcestruzzo e cemento possono essere presenti discrete quantità di questa sostanza, anche se la silicosi non è una patologia tipica dei lavoratori dell'edilizia (demolizioni, preparazione di malte cementizie, calcestruzzi intonaci, carico, trasporto materiali, apertura e svuotamento sacchi, taglio su lapidei, laterizi, refrattari, messa in opera di pannelli con materiali isolanti, pulizia delle facciate con sabbia).

Prodotti chimici

La composizione dei prodotti chimici utilizzati in edilizia è molto complessa e varia: in un solo preparato possono essere presenti numerosi composti, dei quali non sempre sono note le caratteristiche tossicologiche. L'uso crescente di prodotti chimici è comunque responsabile dell'aumento delle dermatiti irritative e delle patologie allergiche respiratorie.

Sostanze cancerogene

Oltre all'amianto abbiamo esposizione ad olii minerali nel disarmo dei casseri, bitumi e catrami e polveri di legno e infine radiazioni solari.

Traumi da sforzi ripetuti a carico degli arti superiori

In particolare sono interessati: spalla, gomito, polso e ad essere maggiormente investiti sono gli intonacatori, i tinteggiatori e i muratori. Le principali cause sono le vibrazioni da uso di strumenti vibranti portatili e l'effettuazione di gesti di forza. Inoltre, nel settore edile sono diffuse le patologie degenerative della colonna vertebrale provocate da movimentazioni manuali di carichi per sollevamento, spostamento e trasporto, ma anche da posizioni di lavoro non corrette e dall'uso di macchine operatrici e di movimento terra.

*Lavorare in sicurezza è un tuo diritto
ed è un dovere del datore di lavoro
darti le garanzie necessarie
affinché questo principio sia rispettato.*

L'Inca è dalla tua parte, sempre!
